GRIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Giuridica del Personale



DETERMINAZIONE

Nº 154

DEL 30/10/2018

REGISTRO GENERALE

Nº 1066 DEL 31.10.2018

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N°151/2001 e ss.mm.ii., alla dipendente Maria Dorotea Alfano.-

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta, trasmessa tramite pec in data 30/10/2018 e acquisita al protocollo generale dell'Ente al nº 33453 in pari data, della dipendente a tempo indeterminato Maria Dorotea Alfano, nata a Catania il 18/08/1955, in qualità di Funzionario Amministrativo- Avvocato, cat. D/6 da D/3, con la quale chiede la proroga della concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. Nº 151/2001, con decorrenza dal 01/11/2018 fino al 27/11/2018;

Vista la propria determina nº 139 del 02/10/2018 Reg. gen. nº996 del 03/10/2018 con la quale alla stessa è stato concesso il diritto di beneficiare di un congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs.n° 151/2001 con decorrenza dal 01/10/2018 al 28/10/2018;

Premesso che la predetta dipendente, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per la

Visto il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa nº 3323 del 22/09/2004 con il quale si concede propria madre;

il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. Nº 151/2001 come modificato con D.Lgs. 119/2011 art. 4 che prevede il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, art. 4 della legge 8 marzo 2000, n°53, per una durata complessiva non superiore ad anni due nell'arco della vita lavorativa;

Che alla data odierna la suddetta lavoratrice ha già usufruito di giorni 501 di tali permessi;

Vista la circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Vista la dichiarazione della suddetta dipendente dove dichiara lo stato di convivenza con la propria madre; Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 47.968,00;

Atteso che:

per quanto attiene al trattamento giuridico, il novellato art. 42, comma 5 quinquies, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;

la predetta norma stabilisce che "per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell'art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53";

conseguentemente, i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);

la Circolare INPDAP, n.2 del 10/01/2002, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;

la Circolare INPDAP, n.31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai

fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto;

la Circolare INPDAP, n. 22 del 28 dicembre 2011, la quale all'art.9, dispone che il periodo di congedo straordinario retribuito non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n.564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

Vista la determina sindacale n.50 del 29/12/2017 e successiva modifica ed integrazione n.01 del 05/01/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera D del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili del medesimo decreto e al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata:

la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";

la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, adottata con i poteri della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n.165 e ss.mm.li – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regione ed Enti Locali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267e ss.mm.li- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1. Di concedere il diritto alla fruizione del congedo previsto dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. Nº 151/2001, come modificato dal D.lgs. 118/2001, alla dipendente a tempo indeterminato Maria Dorotea Alfano, nata a Catania il 18/08/1955, in qualità di Funzionario Amministrativo - Avvocato, Cat. D/6 da D/3, con decorrenza dal 01/11/2018 fino al 27/11/2018 (giorni 27);
- Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 35, D. Lgs. N. 151 del 2001). Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. I periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi).;
- 3. Di dare atto,:
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che in ottemperanza della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
 - che la presente sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

4. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata e all'Ufficio Gestione Economica del Personale.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Giovanni Parisi)

IL CAPO SETTORE (Dott.ssa Valeria Drago)